

Versione anonimizzata

Traduzione

C-305/24 - 1

Causa C-305/24 [Choinquand]ⁱ

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

26 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Lussemburgo)

Data della decisione di rinvio:

25 aprile 2024

Ricorrenti:

TB

MV

Resistente:

Caisse pour l'avenir des enfants

Fatti specifici della presente causa C-305/24:

Le parti ricorrenti, madre e padre acquisito del figlio per il quale è stata disposta la revoca del beneficio dell'assegno familiare in applicazione degli articoli 269 e 270 del Code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) lussemburghese, come modificati dalla loi du 23 juillet 2016 (legge del 23 luglio 2016), vivono insieme in Francia.

I motivi vertenti sul diritto dell'Unione sono identici nelle cause da C-297/24 a C-306/24.

Le questioni pregiudiziali sono identiche in tutte le cause da C-296/24 a C-307/24.

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

I motivi della decisione di rinvio (intitolati «Risposta della Cour [de cassation] (Corte di cassazione)») sono identici in tutte le cause da C-296/24 a C-307/24 ad eccezione del passaggio relativo alla sentenza impugnata che, nella presente causa C-305/24, è formulato come segue (pagina 7 della decisione di rinvio):

«Applicando tale criterio, per motivare la decisione di revoca dell’assegno familiare i giudici d’appello

- hanno sostenuto implicitamente, ma necessariamente, che le prove dell’esistenza di un vincolo matrimoniale tra il lavoratore frontaliero e la madre del figlio acquisito e dell’esistenza di un domicilio comune tra il lavoratore frontaliero, sua moglie e il figlio, elementi questi considerati isolatamente o congiuntamente, non dimostravano il soddisfacimento della condizione,
- hanno considerato che i due genitori biologici disponevano dei mezzi per contribuire al mantenimento del proprio figlio, poiché all’epoca della decisione di revoca entrambi svolgevano un’attività lavorativa e contribuivano al mantenimento del figlio, versando il padre un assegno alimentare dell’importo di EUR 280, per concludere che «erano pertanto i genitori biologici a farsi carico interamente delle spese di mantenimento di detto figlio»,
- hanno dichiarato che «il solo fatto che TB sia proprietario dell’abitazione familiare e rimborsi il mutuo acceso per finanziare l’immobile di sua proprietà non dimostra sufficientemente, in mancanza di altri elementi, che egli si sia fatto carico del mantenimento del figlio» e che «[g]li estratti di un conto bancario cointestato ai coniugi TB-MV relativi al periodo da fine 2022 all’inizio del 2023 indicanti il pagamento delle spese familiari e dell’avviso di imposte del 2021 non sono decisivi, in quanto riflettono la situazione attuale che è diversa da quella in essere all’epoca della revoca della prestazione controversa dal momento che MV attualmente non svolge più alcuna attività lavorativa».